

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO DI COLLEGAMENTO ITALIANO INTERFORZE DI POLIZIA IN ALBANIA NELL'ANNO 2003:

ATTIVITA' INFORMATIVA DI INIZIATIVA	ATTIVITA' INFORMATIVA SU INPUT DCSA	ATTIVITA' INFORMATIVA SU INPUT UFFICI DI POLIZIA ITALIANI	ASSISTENZA DI POLIZIA TRAMITE INTERPOL ROMA	ASSISTENZA ALLA POLIZIA ALBANESE SUL PIANO INVESTIGATIVO	ASSISTENZA GIUDIZIARIA CON RICHIESTE DA PARTE DELL'A.G. ITALIANA	ASSISTENZA GIUDIZIARIA CON RICHIESTE DA PARTE DELL'A.G. ALBANESE
698	450	436	699	612	32	65

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 9

PAGINA BIANCA

**REPUBBLICA DI ALBANIA
PARLAMENTO****ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I
CRIMINI GRAVI**

In accordo con gli articoli, punto 1 e 2, lettera "a", articolo 83, punto 1, e articolo 135 della Costituzione, con la proposta del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania:

DECIDE:**Articolo 1
Obiettivi**

Il Tribunale per i Crimini Gravi intende aumentare la fruttuosità della lotta contro il crimine organizzato ed i crimini gravi, come pure il miglioramento della qualità del giudicarli.

**Articolo 2
Organizzazione**

1. Per l'organizzazione ed il funzionamento del Tribunale per i Crimini Gravi e la Corte d'Appello dei Crimini Gravi saranno applicate le disposizioni legali per l'organizzazione dell'autorità giudiziaria e quelle per l'Alto Consiglio di giustizia, eccetto altrimenti previsto in questa Legge.
2. Il Tribunale per i Crimini Gravi e la Corte d'Appello per i Crimini Gravi sono collegamenti del sistema giudiziario che esamina in prima ed in seconda istanza i crimini di massima pericolosità, così come previsto dalla legge.
3. Il numero dei Tribunali per i Crimini Gravi, quello delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi così come la loro responsabilità territoriale sono definite da un decreto del Presidente della Repubblica di Albania, su proposta del Ministro della Giustizia, dopo che il parere dell'Alto Consiglio della Giustizia è stato preso in considerazione.

**Articolo 3
Composizione**

1. Il Tribunale per i Crimini Gravi è composto da un Presidente, un Vice Presidente e non meno di undici Giudici, mentre la Corte di Appello per i Crimini Gravi ha una composizione di non meno di sette Giudici, nominati con un mandato di nove anni.
2. Le candidature per le vacanze nel Tribunale per i Crimini Gravi e nella Corte d'Appello per i Crimini Gravi sono visionate dall'Alto Consiglio di Giustizia e le decisioni di proporre al Presidente della Repubblica la loro candidatura, viene fatta con la maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio.

3. A loro richiesta e su proposta dell'Alto Consiglio di Giustizia i Giudici dei Tribunali per i Crimini Gravi e quelli delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi possono essere nominati nelle loro funzioni.
4. Quando la durata poliennale del loro mandato (9 anni) scade, i Giudici dei Tribunali per i Crimini Gravi e delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi rimangono in servizio sino alla nomina dei loro successori.
5. Alla fine del mandato, su loro richiesta, i Giudici del Tribunale per i Crimini Gravi e della Corte d'Appello per i Crimini Gravi hanno il diritto di essere nominati:
 - a. nelle loro funzioni precedenti;
 - b. a ricoprire vacanze in altri Tribunali del sistema giudiziario, avendo la precedenza su gli altri candidati;
 - c. in altre funzioni pubbliche, in accordo alla loro professionalità e le loro capacità;
6. I Giudici dei Tribunali per i Crimini Gravi e delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi godono del loro salario sino alla nomina ad altre funzioni previste dall'articolo 5, ma, in ogni caso, non per più di due anni dal termine del loro precedente mandato.

Articolo 4 **Criteri per la nomina dei Giudici**

1. La nomina dei Giudici dei Tribunali per i Crimini Gravi e delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi viene fatta secondo le condizioni previste nell'articolo 24 della Legge n. 8436 del 28.12.1998.
2. Il personale che abbia lasciato il servizio di giudice a seguito di misure disciplinari non può candidarsi per le vacanze nei Tribunali per i Crimini Gravi e delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi.
3. I giudici ai quali sono state comminate altre misure disciplinari diverse da quelle indicate al punto 2 di questo articolo, possono candidarsi solamente dopo due anni dalla scadenza di queste misure disciplinari.

Articolo 5 **Responsabilità del Tribunale per i Crimini Gravi**

1. I Tribunali per i Crimini Gravi giudicano, in prima istanza, quei crimini previsti dall'articolo 75/A del CPP, ed in altri speciali regolamenti legislativi.
2. Quando durante il giudizio, iniziato da un Tribunale Ordinario, la tipologia del crimine assume una diversa definizione, il giudizio viene continuato e portato a termine dal Tribunale per i Crimini Gravi.
3. I Tribunali per i Crimini Gravi esaminano le richieste ed i reclami di altre parti, fatte durante la fase preliminare per il caso del quale sono responsabili.
4. La definizione e la verifica delle misure di sicurezza per i casi di arresto in flagranza e la detenzione del sospetto di un crimine possono essere fatte solamente dal Giudice del Tribunale del Distretto giudiziario dove il crimine è stato commesso o dove la detenzione ha luogo.

Articolo 6 **Composizione del Tribunale**

1. Il Tribunale per i Crimini Gravi e la Corte d'Appello per i Crimini Gravi giudicano con una Corte di cinque Giudici.
2. Quando la Corte non può essere formata per ragioni oggettive od ostacoli legali, con la richiesta del Presidente della Corte del Tribunale per i Crimini Gravi, il Vice Presidente dell'Alto Consiglio di Giustizia nomina dei Giudici dagli altri Tribunali per i Crimini Gravi e dalle altre Corti d'Appello per i Crimini Gravi per completare la Corte.

Articolo 7 **Leggi Procedurali Speciali**

1. I Tribunali per i Crimini Gravi ed i Giudici delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi applicano le Leggi definite dal C.P.P., eccetto in quei casi diversamente previsti dalla Legge.
2. Ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 340 del C.P.P., il giudizio dei casi dei Tribunali per i Crimini Gravi e delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi viene fatto a porte chiuse, anche quando questo si rivela necessario per i casi in giudizio od altri provvedimenti, nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della giustizia e della protezione dei partecipanti al processo.
3. Solamente quegli atti procedurali che sono relativi al procedimento sono messi a disposizione della difesa e i difensori possono acquisire questi separatamente dagli altri atti.
4. In casi particolari, prevalentemente con la richiesta del Procuratore, il Tribunale può decidere di sviluppare il procedimento giudiziario in altri ambienti, al di fuori di quelli dove abitualmente svolge la sua attività.
5. In casi particolari, con la richiesta motivata del Procuratore Generale e con decisione del Collegio Penale della Suprema Corte, il caso potrebbe essere trasferito ad un altro Tribunale per i Crimini Gravi.

Articolo 8 **Interrogazione dei Testimoni**

1. Il Tribunale per i Crimini Gravi può consentire che interrogatori, confronti ed accordi sull'ammissibilità dei testimoni, possano essere fatti collettivamente o separatamente applicando le seguenti regole:
 - a. indagato e difensore senza contatti visivi;
 - b. l'identità del testimone non deve essere comunicata all'indagato e al difensore;
 - c. non rivelare i dati delle risorse dell'indagato.

Articolo 9 **Diritti e Garanzie dei Giudici**

1.I Giudici dei Tribunale per i Crimini Gravi e delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi oltre ai diritti e garanzie riconosciutegli dalla Legge n. 8436 del 28.12.1998 posseggono anche questi altri diritti e garanzie:

- a. stipendi speciali, secondo l'appendice n.1 annessa a questa Legge;
- b. speciali premi sul salario, uguali ad una mensilità per il periodo di vacanza;
- c. protezione nei confronti del patrimonio personale e dei loro familiari, come pure la protezione fisica, in conformità con le modalità previste dai Regolamenti di applicazione di questa legge.

Articolo 10 **Regolamenti**

Il Consiglio dei Ministri, dopo aver ottenuto il parere dall'Alto Consiglio di Giustizia, è incaricato della stesura dei necessari Regolamenti; assicurando le speciali pertinenze, personali, familiari e di protezione del patrimonio, come pure altre misure sulla particolare difesa dei Tribunali per i Crimini Gravi, delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi ed ancora dei loro Giudici.

Articolo 11 **Disposizioni Finali**

- 1.I Tribunali per i Crimini Gravi e le Corti d'Appello per i Crimini Gravi iniziano ad operare il 1° gennaio 2004.
- 2.I processi sotto giudizio nelle sedi di prima istanza, come pure in quelle di appello, saranno conclusi da quest'ultime sino all'entrata in attività dei Tribunali per i Crimini Gravi.
- 3.I Tribunali per i Crimini Gravi e le Corti d'Appello per i Crimini Gravi devono essere temporaneamente dislocati in locali adatti dei Tribunali Regionali nei quali sono inseriti, così come previsto dall'articolo 10 di questa Legge.
- 4.Il Consiglio dei Ministri e l'Alto Consiglio di Giustizia, con l'entrata in vigore di questa Legge, devono intraprendere tutte le misure necessarie per l'adempimento dei propri doveri, previsti dalla Legge, per l'inizio nei termini fissati delle attività dei Tribunali per i Crimini Gravi e delle Corti d'Appello per i Crimini Gravi.

Articolo 12

Questa Legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

Il Presidente
SERVET PELLUMBI

**REPUBLIC OF ALBANIA
PARLIAMENT**

DRAFT LAW

No _____, date _____

**ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE COURTS
OF SERIOUS CRIMES**

In accordance of the articles, point 1 and 2, letter "a", article 83, point 1, and article 135 of the Constitution, with the proposal of the Council of Ministers of the republic of Albania:

DECIDED:

**Article 1
The Objective**

The Courts of Serious Crimes intent to increase the fruitfulness of the fight against the organized crime and the serious crimes, as well as the improvement of the quality of their judgement.

**Article 2
The Organization**

1. For the organization and the functioning of the Courts of Serious Crimes and the appeal courts of serious crimes, the legal dispositions for the organization of the judicial authority and those for the High Council of Justice shall be applied, expect otherwise provided in this law.
2. The Courts of Serious Crimes and the appeal courts of serious crimes are links of the judicial system that examine in the first and second instances the crimes with high dangerousness, provided by law.
3. The number of the courts of serious crimes, of the appeal courts of serious crimes, as well as their territorial responsibility are defined by decree of the President of the

2. Persons that have gone from the judge duty under disciplinary measures cannot compete for the vacancies in the courts of serious crimes and the appeal courts of serious crimes.

3. Judges to whom have been given other disciplinary measures from the ones indicated in point 2 of this article, can compete only after two years from the day of discharge of these disciplinary measures.

Article 5

Responsibilities of the court of serious crimes

1. The courts of serious crimes, judge in the first instance, the criminal offences provided by article 75/a of the Penal Procedure Code, and in other special legal provisions.

2. When during the judgement the legal qualification of the criminal offence is changed, for this reason, another court is responsible, the judgement progresses and terminates by the court of serious crimes.

3. The courts of serious crimes examine the requests and complaints of the parties, done during the preliminary investigations for the cases that are responsible. Fixing and assessment of the security measure for flagrancy arrest cases and detention of the suspect of a crime, can be done by the judge of the judicial district court where the criminal offence occurred or where the detention has occurred.

Article 6

Composition of the court

1. The court of serious crimes and the appeal court of serious crimes judge with a court of 5 judges.

2. When the court could not be formed for objective reasons or legal obstacles, with the request of the Chairman of the court of serious crime, the deputy chairman of the High Council of Justice appoints judges from other courts of serious crimes or from appeal courts of serious crimes, to complete the court.

Article 7

Special Procedural Rules

1. The courts of serious crimes and judges of the appeal courts of serious crimes apply the rules defined in the Penal Procedure Code, except the cases provided differently by the law.

2. Except of the cases provided by article 340 of the Penal Procedure Code, the judgement of the cases by the courts of serious crimes and the appeal courts of serious crimes is done with closed doors, even when something like this is evaluated necessary for the judged cases or other proceedings, in interest of the national security, public order, justice and the protection of the participants in the process.
3. Only the procedural acts that are related to the prosecution are placed in disposition of the defendant and the defender have in their, separated from the other acts.
4. In special cases, mainly with the request of the prosecutor, the court may decide the development of the judicial proceeding in other ambient, out of those where it usually applies the activity.
5. In special cases, with the motivated request of the General Prosecutor and with decision of the penal collegiate of the Supreme Court, the case might be transferred to another court of serious crimes.

Article 8 **Witness interrogation**

1. The Court of serious crime can consent that interrogation, confrontation and admissible arraignment's witness must be done collectively or separately applying the following rules :
 - a) Defendant and defender's presence, without visual contact;
 - b) Witness identity must not be communicated to the defendant and defender.
 - c) Not pointing out the data resources of the defendant.

Article 9 **Judge's rights and guarantee**

1. The judges of the courts of serious crimes and appeal courts of serious crimes, beside the known rights and guarantee by the law, nr. 8436, dated on 28/12/1998 possess this rights and guarantees:
 - a) Special payment, according to the appendix nr 1, attached to this law;
 - b) Special reward on the salary, equal to a monthly salary for vacation's period;
 - c) Special personal, familiar and wealth custody, as well as physical custody, in conformity with the provided way in the sub laws on the application of this law.

Article 10 **Sub Legal Acts**

The Council of Ministers, after having obtained the opinion by High Council of Justice, is in charge of drawing the necessary sub legal acts; ensuring the special premises, personal,

familiar and wealth's custody, as well as other measures on the special defense of serious crimes courts, appeal courts of serious crimes and their judges as well.

Article 11

Final provisions

1. The Courts of serious crimes and the appeal courts of serious crimes start to operate on 1 January, 2004
2. Criminal cases, under judgment in the first instance court as well as to appeal, will be concluded by these courts, until starting day of the court of serious crimes function.
3. The courts of serious crimes and appeal courts of serious crimes must be temporally systemized in special premises of region's courts where are centered, ensured by the provided way in the article 10 of this law.
4. The Council of Ministers and the High Council of Justice, with this law coming into force, must take the measures to fulfill the respective duties, provided by the law, for the start in the fixed term, of the courts of serious crimes and appeal courts of serious crimes activities.

Article 12

This law comes into force 15 days after the publication of "Official Bulletin"

CHAIRMAN

SERVET PELLUMBI

ALLEGATO 10

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA D'ALBANIA**MINISTERO DELL'ORDINE PUBBLICO****PROCURA GENERALE****D' intesa****Sull'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato**

In conformità con:

omissis

Si Ordina:

1. La formazione di Unità del Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato nei distretti giudiziari di Tirana, Durazzo, Scutari, Fier e Valona.
2. Nel distretto di Tirana, l'Ufficio del Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato è così composto:
 - a. un minimo di 4 Procuratori, uno dei quali sarà designato a capo dell'Ufficio del Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato di Tirana;
 - b. il doppio del numero di cui sopra in personale della Polizia, di medio ed alto grado, i quali saranno scelti tra gli ufficiali di P.G. della Procura, della Sezione Investigativa della Vice Direzione del Crimine Organizzato del Dipartimento di Polizia, della Vice Direzione del Crimine Organizzato, e/o della Direzione Centrale della Polizia Criminale.
3. Nel distretto di Durazzo, l'Ufficio del Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato è così composto:
 - a. un minimo di 3 Procuratori, uno dei quali sarà designato a capo dell'Ufficio Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato di Durazzo;
 - b. il doppio del numero di cui sopra in personale della Polizia, di medio ed alto grado, i quali saranno scelti tra gli ufficiali di P.G. della Procura, della Vice Direzione del Crimine Organizzato, e/o della Direzione della Polizia Criminale.
4. Nei distretti di Valona, Scutari e Fier, gli Uffici del Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato sono così composti:
 - a. un minimo di 2 Procuratori, uno dei quali sarà designato a capo dei rispettivi Uffici dei Gruppi Operativi sul Crimine Organizzato;
 - b. il doppio del numero di cui sopra in personale della Polizia, di medio ed alto grado, i quali saranno scelti tra gli ufficiali di P.G. della Procura, della Vice Direzione del Crimine Organizzato, e/o della Direzione della Polizia Criminale.

5. I Procuratori e gli Ufficiali della Polizia di Stato assegnati al Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato rimarranno in questi incarichi per un periodo non inferiore a cinque anni, eccetto nei casi in cui questi vengano promossi o falliscano nei compiti loro assegnati.
6. Procuratori e personale della Polizia di Stato appartenenti al Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato sono sotto il diretto comando del Direttore del Crimine Organizzato presso la Procura Generale.
7. Tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato albanese delle strutture centrali e locali sono obbligati a sottoporre all'attenzione del Gruppo Operativo tutte le informazioni inerenti i reati sui quali il Gruppo ha competenze.
8. Il personale della Polizia di Stato che non appartiene al Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato è tenuto a mettersi a disposizione del Gruppo Operativo durante lo svolgimento di indagini e attività e, qualora necessario, fornirgli supporto logistico.
9. A seguito di richiesta da parte dei Procuratori del Gruppo Operativo, i Capi distrettuali della Polizia Criminale sono obbligati a fornire supporto ai membri di queste unità con intelligence, logistica e personale, al fine di raggiungere gli obiettivi.
10. Il Procuratore Generale, e le persone da lui designate, sono responsabili per la direzione, il controllo ed il coordinamento delle attività investigative ad ogni livello del Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato in tutta l'Albania.
11. Il Direttore Generale della Polizia di Stato, e le persone da lui designate, sono responsabili per l'assistenza, la supervisione e la coordinazione delle attività degli appartenenti alla Polizia e membri del Gruppo Operativo.
12. Il Capo di ciascun ufficio del Gruppo Operativo avrà l'autorità di firmare gli atti provenienti dal suo ufficio, e avrà l'autorità di usare i sigilli e di esercitare i poteri del procuratore in prima istanza.
13. Il Gruppo Operativo avrà l'autorità di condurre investigazioni su ciascuno dei crimini sotto elencati, così come voluto a sua discrezione dal Procuratore Generale e/o persona da lui designata:
 - a. crimini commessi da bande armate o da organizzazioni criminali;
 - b. crimini in relazione col terrorismo ed il suo finanziamento;
 - c. crimini in relazione coi narcotici;
 - d. crimini nel campo dei traffici illegali;
 - e. crimini finanziari;
 - f. crimini violenti associati ai crimini di cui sopra;
 - g. altri crimini sui quali indagano il Procuratore generale o le persone da lui designate.
14. Il capo della polizia criminale nel distretto ove il Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato è chiamato ad agire è responsabile per l'informazione verso il Capo del Gruppo Operativo sul Crimine Organizzato di ogni evento criminoso (già menzionato nel paragrafo 12 a-g) che accada nella sua giurisdizione.